

Centro Diurno Villa in Villa

via Roma 21 - 35040 VILLA ESTENSE (PD)

Telefono 0429 - 660092 Fax 0429 - 662238

www.villainvilla.it

e-mail: villainvilla@tiscali.it



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

INTRODUZIONE

Inquadramento del problema

Come noto, il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (definite enti), in conseguenza di reati commessi o tentati nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria (soggetti apicali). Sono soggette alla stessa normativa, altresì, le persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dell'ente o le persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti. Per effetto dell'entrata in vigore dell'indicata norma, gli enti hanno elaborato e adottato un sistema di prevenzione che, intervenendo sui processi, concorresse a prevenire la commissione di fatti illeciti commessi da propri dipendenti e/o collaboratori, così da fungere da esimente rispetto alle sanzioni penali previste dal Decreto citato. Trattasi della prevenzione dei cosiddetti "reati presupposto" commessi, appunto, nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio dai soggetti specificamente sopra individuati. Come risaputo, la normativa esclude, viceversa, che l'ente risponda se gli individuati "reati presupposto" siano compiuti nell'interesse esclusivo della persona fisica o di terzi. Il tipo di responsabilità prefigurata dal D. Lgs. n. 231/2001 si aggiunge alla responsabilità che fa capo alla persona singola (ex se considerata). In sintesi, l'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente sia responsabile relativamente ai reati individuati dallo stesso Decreto, commessi da: - soggetti apicali, come sopra definiti, ovvero - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un apicale. Come già evidenziato, le persone citate devono avere, tuttavia, agito nell'interesse oppure a vantaggio dell'ente. Le disposizioni in esame contengono profili di novità e di estrema rilevanza, poiché introducono la possibilità che ad un ente (ivi comprendendo in genere le persone giuridiche, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, nonché le Fondazioni) venga ricondotta una responsabilità definita genericamente "amministrativa", ma di fatto di tipo penale, diversa, autonoma e concorrente rispetto a quella delle persone fisiche e conseguente a specifici fatti di reato commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti "apicali"); b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). Va, altresì, osservato che tale tipo di responsabilità degli enti non opera "sic et simpliciter" per tutti i reati commessi da coloro che lavorano al loro interno, ma, affinché sussista, occorre che si tratti di uno dei reati specifici previsti dal Decreto stesso ("reati presupposto"), che ha subito le seguenti integrazioni normative, che hanno ampliato il novero dei reati ricompresi nell'ambito di operatività della norma in esame: - Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito con Legge n. 409 del 23 novembre 2001; - Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002; - Legge n. 7 del 14 gennaio 2003; - Legge n. 228 dell'11 agosto 2003; - Legge n. 62 del 18 aprile 2005; - Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 in materia di tutela del risparmio; - Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"; - Legge n. 123 del 3 agosto 2007, che ha previsto la responsabilità dell'ente per reati contro la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; - Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 che estende la responsabilità dell'ente ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - Legge n. 48 del 18 marzo 2008 che prevede, tra i reati presupposto, i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati; - Legge n. 94 del 15 luglio 2009 che introduce (art. 2, co. 29) Delitti di criminalità organizzata; - Legge n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", che introduce (art. 15, co. 7) Delitti contro l'industria e il commercio e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore; - Legge n. 116 del 3 agosto 2009 che all'art. 4 introduce il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"; - Legge n. 108 del 2 luglio 2010 che ha modificato alcuni articoli del Codice penale richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Inoltre il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 prevede, per le Società quotate, oltre al reato di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, anche l'ipotesi delle corrispondenti fattispecie di illeciti amministrativi, stabilendo per essi specifiche sanzioni e l'applicazione in linea di massima dei principi enunciati dal Decreto Legislativo n. 231/2001. La Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha previsto un'ulteriore estensione della responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale. In questo caso i reati presupposto non sono stati inseriti nel Decreto Legislativo n. 231/2001, ma sono contenuti nella suddetta Legge, che prevede anche le sanzioni e l'applicabilità del Decreto per i conseguenti illeciti amministrativi. Il 23 Marzo 2010 è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, che abroga la direttiva 84/253/CEE (10G0057). Con tale Decreto viene abrogato l'Art. 2624, e modificato l'Art. 2625 c.c. con conseguente modifica dell'Art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001.

Il testo attualmente in vigore del Decreto Legislativo contempla dunque le seguenti fattispecie di reato: - art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato e di un ente pubblico); - art. 24 bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati); - art. 24 ter (delitti di criminalità organizzata); - art. 25 (concussione e corruzione); - art. 25 bis (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo); - art. 25 bis.1. (delitti contro l'industria e il commercio); - art. 25 ter (reati societari); - art. 25 quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico); - art. 25 quater.1 (pratiche di mutilazione di organi genitali femminili); - art. 25 quinquies (delitti contro la personalità individuale); - art. 25 sexies (abusi di mercato); - art. 25 septies (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro); - art. 25 octies (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); - art. 25 novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore); - art. 25 novies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). Ad esse si aggiungono altresì i seguenti reati transnazionali, di cui all'art. 10 della Legge 146/2006, in quanto ai conseguenti illeciti amministrativi previsti da detto articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001. - art. 416 c.p. associazione per delinquere; - art. 416 bis c.p. associazione di tipo mafioso; - art. 291 quater T.U. D.P.R. 43/73 (materia doganale) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri; - art. 74 del T.U. D.P.R. 309/90 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; - art. 12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 del T.U. di cui al D.Lgs. n.286/98 disposizioni contro le immigrazioni clandestine; - art. 377 bis c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria; - art. 378 c.p. favoreggiamento personale. Si rileva che in data 1 agosto 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 rubricato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Tale Decreto prevede all'art. 2: - la diversa numerazione dell'art. 25-novies del D.Lgs. 231 (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) in art. 25-decies; - l'inserimento dell'art. 25-undecies nel D.Lgs. 231 "Reati ambientali". Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Nel caso di commissione di uno o più dei suddetti reati sono previste sanzioni (ex art. 9 e 10) pecuniarie ed eventualmente, per i casi più gravi, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, la confisca del prezzo o del profitto del reato, e la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni possono essere evitate ove l'ente adotti modelli di comportamento (procedure di autocontrollo) idonei a prevenire i reati. L'Ente non risponde se prova che: 1. in caso di reato presupposto commesso dai cosiddetti "soggetti apicali": a) l'organo dirigente ha adottato (e provato di avere efficacemente attuato) prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi ed ha affidato ad un proprio organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, l'onere di vigilare e di curare il loro aggiornamento; b) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione ovvero non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo di cui al precedente punto. 2. in caso di reato presupposto commesso da persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di un apicale: a) non vi è stata inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Scopo del Modello

Scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è quello di fornire indicazioni sui contenuti del Decreto Legislativo e sul particolare tipo di responsabilità amministrativa degli enti (tra cui le cooperative) che esso introduce nel nostro ordinamento per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, dai propri esponenti o dipendenti. È inoltre volto ad indirizzare le attività interne affinché siano in linea con lo stesso e a vigilare sul suo funzionamento e sulla sua osservanza. Per quanto riguarda la Mappatura dei rischi, sono state identificate delle attività che, esclusivamente in relazione ai loro specifici contenuti, potrebbero essere esposte (o maggiormente esposte) al rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001. Per la sua elaborazione, si è proceduto - previa l'opportuna ricognizione - ad associare ai processi organizzativi interni (nel cui svolgimento, in via teorica, potrebbero integrarsi gli estremi di reato di cui alla normativa in esame) le varie fattispecie di reato considerate dal Decreto. Le aree di rischio individuate sono da intendersi come un complesso in evoluzione, da adeguarsi periodicamente in relazione a modifiche normative e/o a variazioni interne.

Il sistema di governo della Cooperativa

La Cooperativa adotta un modello organizzativo conforme a quanto delineato dalla legge. Gli organi sono previsti dallo Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi della Cooperativa sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

Sono organi della Cooperativa:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore dei Conti

Il Presidente viene nominato dall'assemblea dei soci e dura in carica per tre anni. Il Consiglio di Amministrazione, una volta costituito, può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi

di assenza e /o impedimento. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, compreso il Presidente, che vengono nominati dall'assemblea dei soci. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente, entro 30 gg. dalla nomina dello stesso.

Il Revisore dei conti viene nominato dal Presidente ed è scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. LGS 27/01/1992 n.88.

Il sistema dei poteri Il sistema dei poteri deve essere coerente rispetto ai seguenti principi ispiratori: - corretta allocazione dei poteri rispetto alle finalità ed all'articolazione interna; - coerenza tra le responsabilità organizzative e gestionali assegnate ed i poteri; - puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese; - separatezza delle funzioni. Nel rispetto di tali principi, la Fondazione si è dotata di un sistema di deleghe strutturate in modo ritenuto coerente con la missione e le responsabilità dei singoli organi/funzioni interne. Per prevenire efficacemente la commissione dei reati, il Sistema dei poteri è costruito in modo da regolamentare l'attuazione delle decisioni della Cooperativa e rendere documentabili e verificabili le diverse fasi nelle quali si articola il processo decisionale nelle singole unità interne. Per quanto inoltre attiene ai criteri che consentono di individuare, fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i soggetti in posizione apicale (per i quali si rinvia al precedente capitolo "Generalità"), essi possono essere così sintetizzati: - collocazione gerarchica al vertice della Cooperativa o al primo livello di riporto; - assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che consentano di svolgere talune attività, anche verso l'esterno, con un certo margine di autonomia.

Spetta al Presidente: - determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione; - convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione; - curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; - sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente; - esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto; - assumere le determinazioni ordinariamente necessarie al buon andamento della gestione; - assumere altresì, nei casi di urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente ed in mancanza di questi il Consigliere più anziano di nomina e a parità di nomina il più anziano di età.

Al Consiglio di Amministrazione, organo deputato all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente, spettano compiti di indirizzo e di programmazione nonché gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tale organo, inoltre, nell'ambito dei predetti poteri fornisce al Presidente le direttive per la gestione economico/finanziaria, amministrativa e tecnica. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione: - approvare i Programmi della Cooperativa; - approvare il Bilancio di Previsione ed il Bilancio di esercizio annuali; - approvare i Regolamenti di cui all'art. 2 comma e le modifiche allo Statuto; - curare la formazione, la regolare tenuta e l'aggiornamento periodico dell'inventario dei beni mobili ed immobili; - autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio; - contrarre mutui e deliberare l'accettazione di Contributi, donazioni e lasciti; - deliberare in merito alle alienazioni, permuta ed acquisti immobiliari.

Il Revisore incaricato del controllo contabile: - verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; - verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti ed è conforme alle norme che lo disciplinano; - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio, da depositarsi presso la Sede della Cooperativa almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione del Bilancio medesimo. Il Revisore incaricato del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della Cooperativa.

Il Sistema organizzativo

consta di:

1. Struttura organizzativa. È rispecchiata nell'organigramma, che indica l'articolazione delle funzioni interne ed i relativi responsabili;
2. Sistema delle deleghe, per il quale valgono le considerazioni già svolte;
3. Regolamenti adottati dalla Cooperativa;
4. Piani di lavoro per il personale del servizio di assistenza;
5. Procedure, protocolli e prassi, che definiscono le modalità operative per lo svolgimento delle diverse attività. Le procedure di cui la Cooperativa si è dotata mirano a garantire la correttezza e trasparenza della sua attività, da un lato regolando l'agire della stessa, e dall'altro consentendo i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate. Ciò in quanto le procedure favoriscono l'uniformità di comportamento all'interno dell'ente, nel rispetto delle disposizioni normative che ne regolano l'attività.

Principi, requisiti e livelli di controllo

Vi possono essere tre livelli di controllo:

- Controlli di primo livello: sono controlli operativi e tecnici quali:

- controlli informatici, segnalazioni di anomalie ed errori, blocco del flusso procedurale, inseriti all'interno di sistemi procedurali informatizzati che consentono la verifica immediata delle elaborazioni e dei dati da parte di chi ne sta effettuando il trattamento;
- controlli diretti del responsabile organizzativo, che supervisiona la corretta conduzione delle attività.

- Controlli di secondo livello, effettuati da unità diverse da quelle operative e mirati a verificare la regolarità dell'espletamento delle attività ed il rispetto delle procedure. Possono essere effettuati con sistemi informativi automatizzati e rispondono al principio di separatezza delle funzioni.

- Controlli di terzo livello: sono controlli esterni alla funzione, volti ad individuare le anomalie nei processi e le violazioni delle procedure valutando altresì la complessiva funzionalità del sistema dei controlli interni. Possono essere svolti da soggetti terzi ed indipendenti tra cui l'Organismo di Vigilanza ed il Revisore dei conti.

A questo sistema di controlli si aggiungono i controlli effettuati da Organismi esterni in modo mirato ed in ambiti specifici. A titolo esemplificativo tali controlli vengono effettuati da ASL, NAS, VVF, Agenzia delle

Entrate. Il sistema di controllo, persegue l'obiettivo di assicurare che siano rispettate le leggi, i regolamenti, e le procedure interne, in modo da prevenire la commissione di reati, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto. Il Sistema di prevenzione deve sostanziarsi nell'adeguatezza e nella conoscibilità delle procedure interne affinché il sistema non possa essere aggirato se non intenzionalmente. Conseguentemente nessuno potrà giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive ed il reato non potrà essere causato dall'errore umano (per negligenza o imperizia). Per questa ragione, la Cooperativa prevede opportuni corsi di formazione su regolamenti, protocolli, procedure. Il Sistema di controllo a consuntivo deve essere in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie attraverso un adeguato monitoraggio dell'attività svolta. Ciò è in linea con il Decreto, che consente di avvalersi del principio dell'esimente solo in caso di "elusione fraudolenta" per gli apicali; parimenti ed agli stessi fini i controlli interni devono essere implementati in modo tale da garantire in massimo grado l'adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza.

Il Controllo Contabile

Il controllo contabile è esercitato dallo stato e nello specifico dal Ministero del Lavoro, in ottemperanza a quanto previsto per le Cooperative Sociali a mutualità prevalente, da un professionista esterno ogni anno nominato revisore contabile. Per i compiti assegnati al revisore dallo Statuto si rinvia a quanto esposto in precedenza.

Il sistema di controllo della salute e sicurezza dei lavoratori

Allo stato attuale, il Servizio di Prevenzione e Protezione istituito presso la Cooperativa è così organizzato:

- Datore di lavoro;
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. Si precisa che il RSPP è esterno alla Cooperativa;
- Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza;
- Medico competente;
- Preposti;
- Addetti primo soccorso;
- Addetti Servizio prevenzione incendi ed evacuazione;
- Consulente esterno Servizio Prevenzione e Protezione.